

Carissime/i,

con sentenza del **16 marzo 2022** (*vedi allegato sentenza carta docente*) il Consiglio di Stato ha stabilito che anche al personale docente precario spettano € 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione (cd. carta del docente).

L'aggiornamento e la formazione si riferiscono infatti all'attività di insegnamento e se tale attività è svolta anche dal personale precario quest'ultimo non può essere escluso dal diritto-dovere di formazione perché verrebbero così violati i precetti costituzionali previsti dagli artt.3,35, 97 della Costituzione.

Il Consiglio di Stato ha quindi annullato gli atti amministrativi che hanno escluso i docenti dal citato bonus formativo ma, ai fini di ottenere le somme spettanti, occorrerà per chi non ha aderito al ricorso effettuare un' azione legale presso il Giudice del Lavoro (*vedi estratto Nota informativa bonus docenti*)

Con Sentenza n. 135/2023 pubbl. il 01/06/2023 RG n. 1189/2022 il Giudice del Lavoro di Como dr. Giovanni Luca Ortore ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Latino/Cesana della Federazione UIL Scuola Rua di Como, riconoscendo € 3000 ad un docente.

A tal fine, la **Federazione Uil Scuola Rua di Como** ripropone a tutti gli iscritti/iscrivendi al sindacato l'azione legale **gratuita** volta al riconoscimento di tale diritto previsto dall'articolo 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Buona Scuola), compresi gli arretrati.

CHI PUO' PARTECIPARE AL RICORSO:

Tutti i docenti (sia precari che attualmente in ruolo) che **negli ultimi 5 anni** abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato con scadenza 31.08 o 30.06.

Per aderire al ricorso bisognerà inviare la richiesta al seguente indirizzo mail :

uilscuolacomo@gmail.com

Successivamente, entro e non oltre il **12 dicembre 2023**, previo appuntamento, sarà possibile recarsi presso i nostri uffici zionali per sottoscrivere i documenti necessari per il deposito del ricorso (delega e convenzione).

Buona giornata.

SEGRETERIA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA COMO